



G.B. Zorzoli


PER UN NUOVO ASSETTO DEL MERCATO ELETTRICO

Roma, 26 gennaio 2015







PER UN NUOVO ASSETTO DEL MERCATO ELETTRICO



Fonte: GSE, Rapporto statistico 2010 – Impianti a fonti rinnovabili



PER UN NUOVO ASSETTO DEL MERCATO ELETTRICO





PER UN NUOVO ASSETTO DEL MERCATO ELETTRICO



DECRETO LEGISLATIVO 102/2014

Su indirizzo del Ministero dello sviluppo economico l’Autorità per l’energia provvede «fatte salve le restrizioni di carattere tecnico insite nella gestione delle reti, a regolare l’accesso e la partecipazione della domanda ai mercati di bilanciamento, di riserva e di altri servizi di sistema, definendo le modalità tecniche con cui i gestori dei sistemi di trasmissione e distribuzione organizzano la partecipazione dei fornitori di servizi e dei consumatori, inclusi gli aggregatori di unità di consumo ovvero di unità di consumo e di unità di produzione, sulla base dei requisiti tecnici di detti mercati e delle capacità di gestione della domanda e degli aggregati»



PER UN NUOVO ASSETTO DEL MERCATO ELETTRICO



Delibera AEEG n.78/99, Definizione di alcune clausole negoziali da inserire nei contratti bilaterali, di fornitura di servizi elettrici a clienti idonei di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;

Delibera AEEG n. 123/03, Integrazione della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 26 maggio 1999, n.78/99, in materia di recesso dai contratti con clienti idonei di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;

Delibera AEEG n. 144/07, Disciplina del recesso dai contratti di fornitura di energia elettrica e di gas naturale, ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettera h), della legge 14 novembre 1995, n. 481.



PER UN NUOVO ASSETTO DEL MERCATO ELETTRICO



**OCCORRE PERTANTO SOSTITUIRE LA NORMA
ATTUALE CON UNA CHE OVVIAMENTE CONTEMPLI
LE CONSUETE GARANZIE COMMERCIALI APPLICATE
AI CONTRATTI DI LUNGA DURATA**